

Regolamento sull'affido familiare



Comune di Crispiano

Provincia di Taranto

Distretto Socio Sanitario

N.5

Comune di Martina Franca

Provincia di Taranto

AMBITO TERRITORIALE N.5

Regolamento sull' Affidamento Familiare

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 2 del 19/01/2016

ART. 1 - Definizione

L'affido familiare è una forma di intervento che si prefigge di garantire benessere e tutela al minore, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità ed impossibilità di prendersi cura di lui.

L'affido familiare presuppone la possibilità di recupero della famiglia di origine del minore, in modo da consentirgli il rientro a casa, superata la condizione di problematicità che ne ha determinato l'allontanamento. E' quindi inteso come intervento temporaneo, nel rispetto del diritto del minore ad essere mantenuto, istruito ed educato nella propria famiglia.

Si fa ricorso all'affido familiare unicamente dopo aver espletato ogni tentativo di risoluzione del problema nell'ambito della stessa famiglia, anche attraverso forme ordinarie e straordinarie di sostegno psico-sociale ed economico e mediante l'attivazione di ogni intervento e risorsa territoriale.

ART. 2 - Riferimenti normativi

Il presente Regolamento disciplina gli interventi dell'Ambito n. 5 Martina Franca- Crispiano in materia di Affidamento familiare.

L'affido familiare è regolamentato dalla **L. 4 maggio 1983 n. 184** "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" modificata dalla **L. 28 marzo 2001 n. 149** e dalla **L. 173 del 19 ottobre 2015**

Le disposizioni regionali in materia sono le seguenti:

- **La Legge Regionale n. 19 del 10/06/2006** "Disciplina del sistema integrato dei Servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";

- Il **Regolamento della Regione Puglia n. 4/2007** e ss.mm.ii;
- Le **Linee Guida sull’Affidamento Familiare dei Minori in Puglia** (DGR 17.4.2007, n. 494) che stabiliscono che l’affidamento familiare richiede «l’apporto stabile, integrato e continuativo di professionalità socio-sanitarie diverse nonché un’organizzazione complessiva e qualificata dei Servizi sociali degli enti di riferimento, capace di garantire una presa in carico articolata e protratta nel tempo». A tal fine l’Ambito Territoriale n. 5 ha sottoscritto il *Protocollo Operativo per la costituzione, organizzazione e funzionamento dell’èquipe multidisciplinare integrata di Ambito per il Servizio di Affidamento familiare* approvato con Delibera del Coordinamento istituzionale Reg. n. 15 del 29/11/2014.

ART. 3 - Competenza

L’affido familiare è disposto dal Servizio Sociale del Comune di residenza del minore con atto amministrativo reso esecutivo con Decreto del Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore, con il consenso dei genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale (affido consensuale) o disposto dal Tribunale per i Minorenni qualora sussistano le condizioni previste dall’art.330 e seguenti del C.C. in presenza di situazioni di pregiudizio o rischio di pregiudizio e quando i genitori non siano d’accordo nel dare in affido il proprio figlio. (affido giudiziario).

Presso le sedi dei Comuni di Martina Franca e di Crispiano - costituenti l’Ambito Territoriale TA n.5 - è istituito il **Servizio di Affidamento Familiare**[1], gestito dal Servizio Sociale comunale che si avvale anche dello psicologo e di altre figure professionali operanti presso il Centro Ascolto per le Famiglie istituito dall’Ambito, per le competenze proprie.

Le funzioni inerenti l’affido sono poste in capo:

- Al Comune di residenza per gli aspetti giuridico -amministrativo ed economici;
- Al Servizio Affidamento per gli aspetti tecnico- professionali.

Art. 4 - Funzioni del Servizio di Affidamento familiare

Il Servizio di Affidamento Familiare svolge le proprie funzioni secondo le modalità previste dall’art. 4 del Protocollo Operativo per la costituzione, organizzazione e funzionamento dell’èquipe multidisciplinare integrata di Ambito per il Servizio di Affidamento familiare approvato con Delibera del Coordinamento istituzionale Reg. n. 15 del 29/11/2014:

- Accoglienza delle richieste di informazioni generali;
- Individuazione dei minori per i quali è proponibile un intervento di affido familiare e preparazione dei minori all’esperienza, in collaborazione con eventuali altri servizi sociali e socio-sanitari che segnalano o richiedono l’intervento;
- Elaborazione e gestione del progetto di intervento nei confronti del minore e del recupero della famiglia d’origine, in collaborazione con eventuali altri servizi sociali e socio-sanitari coinvolti nel caso;
- Orientamento e valutazione delle famiglie candidate all’affido, finalizzate alla selezione delle stesse secondo criteri di approfondimento sociale e psicologico;
- Abbinamento minore -famiglia affidataria;
- Elaborazione del “contratto” di affido con la precisa definizione degli impegni che assumono i servizi e le famiglie coinvolte, d’origine ed affidataria;
- Il sostegno alla famiglia affidataria;
- Il monitoraggio e la verifica del progetto di affidamento, agevolando i rapporti tra minore e famiglia di origine e favorendo il suo rientro nella stessa secondo modalità più idonee;
- La predisposizione di periodiche relazioni psico-sociali di aggiornamento da inviare alla magistratura minorile.

La proposta di avvio di un percorso di affido può essere attivata dal servizio sociale dei Comuni dell’Ambito o da operatori dei servizi sociosanitari ASL.

Per ogni proposta di affido viene predisposto un progetto individualizzato che deve contenere:

- l'analisi delle condizioni personali e familiari del bambino e le motivazioni che rendono necessario il suo allontanamento dal nucleo familiare d'origine
- la tipologia dell'affidamento individuato (etero o intra familiare, giudiziario, consensuale, diurno...)
- le modalità, i tempi di attuazione e la presumibile durata dell'affidamento familiare
- gli interventi socio-educativi, assistenziali e di supporto psicologico che si intendono disporre nei confronti della famiglia di origine, degli affidatari e del bambino
- il tipo e la frequenza dei rapporti del minore con i genitori cui potranno eventualmente partecipare anche gli affidatari
- i momenti di verifica periodica sull'andamento dell'affidamento.

Il Servizio Affidamento Familiare opera in stretto raccordo con il personale ed i servizi dell'ASL per le attività e le azioni che prevedono l'integrazione sul piano operativo e funzionale[2] :

1. nella sensibilizzazione e promozione della cultura dell'accoglienza (Affido, Adozione e altre forme di accoglienza);
2. nella formazione delle famiglie affidatarie e/o aspiranti tali;
3. nella formazione per gli operatori coinvolti, anche attraverso percorsi di formazione/aggiornamento congiunti;
4. negli interventi sulle famiglie coinvolte in un percorso di affido quando si rendono necessarie consulenze specialistiche ovvero prese in carico integrate;
5. nella costituzione di un gruppo tecnico finalizzato alla creazione di una anagrafe di Ambito delle famiglie affidatarie, previa valutazione e formazione delle stesse;
6. nella costruzione di reti integrate tra soggetti istituzionali e non al fine di garantire una positiva evoluzione dei casi di Affidamento Familiare.

L'Ambito Territoriale Martina Franca-Crispiano promuove e sostiene lo sviluppo di reti familiari e forme di aggregazione sociale attive per la promozione dell'affidamento familiare.

I minori per i quali è possibile ricorrere all'affidamento familiare sono italiani, stranieri residenti e stranieri non accompagnati, della fascia di età 0 -17 anni, , che appartengono a nuclei familiari che, per temporanea impossibilità o incapacità, non riescono ad assicurare un ambiente familiare idoneo a garantire adeguato sviluppo psico-fisico e soddisfare i loro bisogni.

Art. 5 - Tipologie dell'Affido Familiare

L'affidamento Familiare può essere:

- ü Affidamento residenziale eterofamiliare: consiste nell'accoglienza di un minore presso una famiglia, anche monoparentale, che non abbia vincoli di parentela con il nucleo d'origine temporaneamente in difficoltà;
- ü Affidamento Residenziale intrafamiliare: consiste nell'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il quarto grado;
- ü Affidamento part-time: si intende un intervento di sostegno alla famiglia e di appoggio al minore per alcuni momenti della giornata o della settimana (diurno, notturno, per alcuni giorni della settimana, per le vacanze);
- ü Affidamento di minori in situazioni di emergenza: si configura come servizio di "pronto intervento" dettato dall'esigenza di effettuare l'immediato allontanamento di un minore dalla sua famiglia, a causa dell'improvviso

deteriorarsi della situazione, solo quando non sia possibile l'accoglienza presso parenti significativi ed in alternativa all'inserimento in struttura residenziale, con contestuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria Minorile.

ü Affidamento di madri con bambini: è una forma di affidamento sperimentale, con la finalità di favorire l'accoglienza di madre/bambino presso famiglie affidatarie.

ü Affidamento di minori stranieri non accompagnati: consiste nell'accogliere un minore giunto senza riferimenti familiari nel nostro Paese. Va costruito a partire dalla comprensione del progetto migratorio del minore e del legame esistente con la sua famiglia.

Art. 6 - DIRITTI DEI MINORI AFFIDATI

Il minore interessato a un percorso di affidamento ha diritto:

- Ad essere preparato ed informato rispetto al progetto di affido;
- Ad usufruire di uno spazio di ascolto modulato secondo la sua età;
- A essere accolto in un contesto familiare idoneo alle sue esigenze emotive, affettive, educative e di serena crescita;
- A mantenere rapporti con la propria famiglia di origine secondo tempi e modalità individualizzati;
- A mantenere rapporti con la famiglia affidataria al termine del progetto di affido.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE

La famiglia di origine del minore ha diritto:

- Ad essere compiutamente informata circa le finalità, i tempi e le fasi del progetto di affido;
- A mantenere i rapporti con il proprio figlio secondo tempi e modalità individualizzati;
- Ad essere coinvolta e supportata dal Servizio Affidato in tutte le fasi del progetto di affido;
- Ad essere destinataria di un progetto di aiuto volto al superamento delle difficoltà familiari.

La famiglia di origine deve:

- Sostenere il proprio figlio in tutte le fasi di realizzazione del progetto di affido;
- Mantenere contatti con la famiglia affidataria, nel rispetto delle indicazioni del Servizio Affidato competente, partecipando alle scelte relative all'educazione del figlio;
- Rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, preventivamente concordati con gli operatori del Servizio Affidato, nel rispetto delle esigenze del minore stesso, secondo un programma individualizzato, conformemente ad eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria Minorile;
- Partecipare attivamente al programma definito con il Servizio competente finalizzato al superamento delle difficoltà familiari;
- Rispettare le prescrizioni concordate con il Servizio Affidato ovvero stabilite dal Tribunale per i Minorenni;
- Collaborare con il Servizio Affidato e con la famiglia affidataria;
- Favorire il rientro del minore in famiglia in piena sintonia con il progetto di affido;
- Contribuire, ove possibile, alle spese per il mantenimento del proprio figlio o a spese straordinarie finalizzate al soddisfacimento di suoi particolari bisogni, compatibilmente con le proprie disponibilità economiche, ove proposto dal Servizio Affidato;

- Accettare le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 8 - LA FAMIGLIA AFFIDATARIA

Gli affidatari hanno diritto:

- Ad essere compiutamente informati circa le finalità, i tempi e le fasi del progetto di affido;
- Al pieno coinvolgimento in tutte le fasi del progetto di Affido;
- A ricevere ogni opportuno sostegno, individuale e di gruppo, da parte del Servizio Affido ed adeguati supporti per l'accesso alla rete dei servizi sociali, sanitari, educativi.

Gli affidatari hanno il dovere di:

- Accogliere presso il proprio nucleo familiare il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, in collaborazione con i servizi di riferimento, tenendo conto del parere della famiglia di origine;
- Accettare e rispettare le caratteristiche individuali del minore, del suo modello di vita, nelle componenti culturali, sociali e religiose;
- Mantenere e favorire significativi rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine, agevolando il suo rientro;
- Osservare le indicazioni e le prescrizioni impartite dall'autorità che ha disposto l'affido;
- Assicurare un'attenta osservazione del minore, con particolare riguardo alle sue condizioni psicofisiche, intellettive, relative alla sfera della socializzazione;
- Assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore e le condizioni della sua famiglia di origine;
- Assicurare piena collaborazione con il Servizio Affido ed ogni altro servizio coinvolto nel progetto;
- Partecipare ad incontri formativi e di confronto sul tema dell'affido familiare;
- Adottare i necessari provvedimenti anche urgenti per la salvaguardia del minore affidato, dandone immediata comunicazione al Servizio Affido;
- Accettare possibili variazioni dei tempi programmati per l'affido,
- Accettare le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 9 - Durata

L'affido familiare ha durata temporanea, che non può superare i ventiquattro mesi, ed è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni qualora la sua cessazione rechi pregiudizio al minore.

L'affido familiare cessa allorché - valutato l'interesse del minore - siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore, con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto.

Art. 10 - Sostegno economico

Al fine di riconoscere la cura e l'impegno quotidiano assicurato al minore e "rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell'affidamento" [3], alla famiglia affidataria viene erogato indipendentemente dal reddito e nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie previste nel Piano Sociale di Zona, a valere su fondi comunali e/o di Ambito, un contributo economico fisso mensile,

Il contributo mensile consiste in € 250,00 per ogni minore in affidamento a tempo pieno, e di € 100,00 per ogni minore in affidamento a tempo parziale.

Qualora al medesimo nucleo familiare sono affidati più minori a tempo pieno, si prevede un contributo pari a € 150,00 dal secondo minore.

Nei casi di affidamento di madri con bambini, per la madre potrà essere riconosciuto - ove necessario - un contributo mensile ulteriore pari ad € 100,00.

Per le famiglie affidatarie sono, altresì, previsti contributi “una tantum” per far fronte a documentate spese straordinarie a favore del minore, in particolare di carattere sanitario.

In caso di minore proveniente da altro territorio e affidato a famiglie residenti nei Comuni di Martina Franca e Crispiano, il sostegno economico sarà a carico dell'Ente nel cui territorio si è verificato il bisogno e nel quale è fissata la residenza della famiglia di origine.

Art. 11- Assicurazione

All'atto di inserimento del minore nella famiglia affidataria, il Comune di riferimento stipula un contratto di assicurazione contro i rischi e/o i danni subiti dal minore o da questi provocati a terzi durante il periodo di affidamento.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore, a seguito di adozione dello stesso con Delibera di Coordinamento istituzionale, con approvazione del Comune capofila.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia.

[1] Art. 3 Protocollo operativo per la costituzione, organizzazione e funzionamento dell'équipe multidisciplinare integrata di Ambito per il Servizio di Affidamento familiare approvato con Delibera Coordinamento Istituzionale n. 15 del 29.11.2014

[2] Art. 5 Protocollo operativo per la costituzione, organizzazione e funzionamento dell'équipe multidisciplinare integrata di Ambito per il Servizio di Affidamento familiare approvato con Delibera Coordinamento Istituzionale n. 15 del 29.11.2014

[3] Art. 21 Linee Guida sull'Affidamento familiare dei minori in Puglia